



Decreto Dirigenziale n. 55 del 28/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

DLGS 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA PANIFICAZIONE F.LLI DEL PRETE DI DEL PRETE ANTONIO SAS, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN FRATTAMAGGIORE ALLA VIA 1A TRAV. FIUME, 38, CON ATTIVITA' DI PANIFICIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della PANIFICAZIONE F.LLI DEL PRETE di Del Prete Antonio Sas, con sede legale ed operativa in Frattamaggiore alla Via 1a trav. Fiume, 38, già esercente l'attività di panificazione con un utilizzo complessivo inferiore a 300 kg/g, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifiche sostanziali acquisita al protocollo del Settore con n. 338287 del 19.04.2010, per l'attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, denominata *“Panetterie, pasticcerie ed affini con utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 1500 kg/g”* e con l'utilizzo effettivo di 400 kg/g di farina;
- d. che allegata alla domanda è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella conferenza di servizi, tenutasi in data 30.03.2012, il cui verbale si richiama:
 - a.1 è stata acquisita la nota prot. 6463 del 27.03.2012, ns. prot. 238530 in pari data, con cui il Comune di Frattamaggiore dichiara di non poter esprimere il proprio parere per mancata acquisizione della documentazione richiesta alla Società;
 - a.2 l'ASL ha espresso parere favorevole per l'aspetto igienico sanitario subordinato all'acquisizione del parere favorevole del Comune sulla compatibilità urbanistica;
 - a.3 l'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ARPAC e alla Provincia un termine di 20 giorni ed al Comune un termine di 30 giorni per esprimere i rispettivi pareri di competenza;
- b. che il Comune di Frattamaggiore con nota 14384 del 12.07.2012 acquisita in data 25.07.2012 prot. 571495 ha espresso parere favorevole di competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO

- a. che l'ARPAC e la Provincia non hanno espresso il proprio parere, pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7), Legge 241/90 e s.m.i., si considerano acquisiti i rispettivi assensi;
- b. che le emissioni previste al camino E1 rientrano nei limiti di cui all'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza, e per quanto sopra considerato, lo stabilimento con attività di panificio sito in Frattamaggiore alla Via 1a trav. Fiume, 38 gestito dalla PANIFICAZIONE F.LLI DEL PRETE di Del Prete Antonio Sas, per l'attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 individuata alla lettera "h" della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. denominata "*Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g*" e con l'utilizzo effettivo di 400 kg/g di farina;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di cui all'art. 272 comma 2, per modifiche sostanziali, quella in deroga individuata alla lettera "h" della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così definita: "*Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g*" e con l'utilizzo effettivo di 400 kg/g di farina, la PANIFICAZIONE F.LLI DEL PRETE di Del Prete Antonio Sas, con sede legale ed operativa in in Frattamaggiore alla Via 1a trav. Fiume, 38 così come di seguito specificate:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	PORTATA m ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Forni A/B a metano	Ossidi di Azoto (fase riscaldamento)	80	1200	96	-----
		SOV (fase cottura)	10	500	5	-----
E2	Forno C a metano	Ossidi di Azoto	80	1200	96	-----
E3	Forno C a metano	SOV	10	500	5	-----

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica agli atti con prot n. 338287 del 19.04.2010;

- 2.2.i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.6. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.7. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.7.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
- 2.7.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
- 2.7.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.8. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.9. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **PANIFICAZIONE F.LLI DEL PRETE di Del Prete Antonio Sas, con sede legale ed operativa in in Frattamaggiore alla Via 1a trav. Fiume, 3;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casavatore, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC;

9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi